



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA" nella persona del Comandante Generale Gen. C.A. Teo Luzi e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata "Università" nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro,

VISTO

- i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- l'art. 164 del D. Lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale il Comandante Generale dell'ARMA determina "i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni", nonché "l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 6, comma 6, dello Statuto dell'Università, ai sensi del quale l'Istituto accademico "riconosce l'importanza della valorizzazione dei risultati della

ricerca e di conseguenza favorisce la creazione di strutture dedicate al trasferimento della conoscenza e il trasferimento tecnologico sul territorio. A tal fine promuove la creazione di accordi con società pubbliche e private e istituisce società con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti”;

CONSIDERATO CHE

- l'ARMA riconosce l'esistenza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere le ricerche che potranno essere proposte dall' ARMA, nelle forme di seguito descritte;
- le Parti, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all'individuazione di punti di contatto tra competenze di ricerca e interessi d'innovazione, anche alla luce delle competenze presenti nel contesto del sistema regionale della ricerca;
- le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica sul territorio;
- le Parti ravvisano la necessità di sviluppare rapporti di collaborazione, in particolare per ciò che attiene alle attività di ricerca, studio, analisi e sperimentazione nel settore della innovazione tecnologica,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e l'Università, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nei seguenti ambiti:

- Sicurezza informatica;
- Cybersecurity applicata all'ambito automotive.

Le attività di collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi per lo svolgimento, in partenariato, di specifici “progetti” di ricerca, di sviluppo e di innovazione, da partecipare all'Ufficio Sviluppo Tecnologico del III Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per eventuali valutazioni di fattibilità tecnica e finanziaria.

Art. 2

Accordi attuativi

Il rapporto di collaborazione tra l'Arma e l'Università si svolgerà sulla base di attività nei settori indicati nell'Art. 1, definiti in appositi accordi attuativi, anche nella forma di Partnership di progetto, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 5 (Disciplina della proprietà intellettuale). Detti Accordi attuativi, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 3

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA si avvarrà quali soggetti attuatori:
 - del Raggruppamento Operativo Speciale, attraverso il Reparto Indagini Tecniche ed il Reparto Indagini Telematiche;
 - del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, mediante il Reparto Tecnologie Informatiche,che opereranno d'intesa con l'Ufficio Sviluppo Tecnologico del III Reparto del Comando Generale;

- l'Università opererà per il tramite del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi, denominato CRIS, competente per le attività di ricerca concernenti la cybersecurity, anche relativamente all'ambito industriale, smart city e automobilistico.

Art. 4

Compiti delle parti

Nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 2:

a. l'ARMA si impegna a:

- definire e comunicare all'Università l'esigenza conoscitiva da colmare, divulgando le informazioni non coperte da classifica di segretezza;
- mettere a disposizione dell'Università i materiali, le strutture, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e informatici nonché i dispositivi elettronici necessari per lo studio, l'analisi e la sperimentazione;
- consentire l'accesso del personale dell'Università nelle proprie caserme e aree ove svolgere le attività del presente Protocollo;
- fornire all'Università i risultati delle sperimentazioni;

b. l'Università si impegna a:

- studiare, analizzare e approfondire l'esigenza conoscitiva rappresentata dall'ARMA, fornendo le possibili soluzioni sulla base delle proprie conoscenze;
- utilizzare propri materiali, strutture, laboratori, equipaggiamenti, sistemi di comunicazione e informatici nonché dispositivi elettronici necessari per lo studio, l'analisi e la sperimentazione;
- assicurare l'accesso del personale dell'ARMA nelle proprie aree, nei laboratori e nelle strutture sperimentali ove svolgere le attività del presente protocollo;
- fornire all'ARMA i risultati delle sperimentazioni.

Art. 5

Disciplina della Proprietà Intellettuale

I diritti di proprietà, intellettuale e industriale, su brevetti e competenze, restano regolati dalla normativa di legge vigente. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del presente Protocollo verranno e/o potrebbero essere utilizzati know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo. I risultati prodotti nell'ambito del presente Protocollo o degli specifici accordi discendenti, si intendono di proprietà della Parte che li ha generati.

La titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni sarà di norma di proprietà paritetica delle Parti ed in ogni caso le Parti saranno tenute a definire all'interno dei relativi atti, o in un apposito accordo scritto, le modalità di gestione, eventuale protezione mediante diritti di privativa industriale, nonché utilizzo e sfruttamento di detti risultati congiunti.

Art. 6

Sicurezza dei luoghi delle attività

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il datore di lavoro/responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti, compresi eventuali collaboratori, nei luoghi di

pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante ovvero a soggetto da questi delegato. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile datore di lavoro/soggetto delegato/responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 7

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisire conoscenze per gli scopi del presente Protocollo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dell'accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo, ovvero erano già note alla Parte che le ha ricevute o da essa indipendentemente sviluppate.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare

dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che, eccetto in caso di dolo o colpa grave, eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dagli accordi attuativi.

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso alla altra Parte e richiederne l'assenso, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti si impegnano a disciplinare eventuali ulteriori aspetti relativi al

trattamento di dati personali negli Accordi attuativi previsti all'art. 2.

Art. 9

Referenti

Le Parti, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, designeranno i propri referenti delegati all'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 10

Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti che sosterranno con proprie risorse le spese rispettivamente derivanti dalle attività di collaborazione.

Art. 11

Durata, modifiche e risoluzione

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Il Protocollo potrà essere rinnovato previa congiunta valutazione positiva delle attività svolte nel corso della vigenza del presente Protocollo, a cura dei referenti di cui al precedente art. 9 e previo accordo scritto fra le Parti.

Ciascuna delle Parti può operare la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, fermo restando che i "progetti", dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 12

Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione, all'inadempimento e alla risoluzione del presente Protocollo o in qualsiasi modo derivante da esso, verrà risolta tramite consultazioni amichevoli, che avranno inizio non appena una delle Parti avanzi formale richiesta scritta all'altra. Qualora entro 30 (trenta)

giorni dalla data della richiesta la controversia non si sia risolta, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del codice del processo amministrativo, allegato al D. Lgs. n. 104/2010.

Art. 13

Firma digitale

Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, data dell'ultima firma digitale

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Carlo Adolfo Porro)